



ALLEGATO A alla Dgr n. 58 del 04 febbraio 2014

ARTICOLI	PROPOSTE DI MODIFICA
Denominazione	Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione S.S.P.)
Art. 1 COSTITUZIONE	<p>In armonia con gli indirizzi di politica sanitaria nazionale e regionale, è costituita la Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione S.S.P.) avente personalità giuridica privata ai sensi e per gli effetti del DPR 10 febbraio 2000 n.361 e del codice civile, libro I, titolo II, capo II..</p> <p>La Fondazione opera, principalmente, nel Veneto ed ha sedi operative in Montebelluna (VI) presso Villa Nieve Bonin Longare in Viale Europa Unita 12 e in Padova, presso Passaggio L. Gaudenzio 1, la quale è anche sede legale.</p> <p>La sua durata è illimitata.</p> <p>La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari e di promozione della ricerca scientifica in campo sanitario.</p>
ART. 2 SCOPI	<p>La Fondazione intende perseguire finalità di promozione e sviluppo delle competenze del personale e dei nuovi modelli organizzativi e gestionali nel settore delle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché di promozione e sviluppo della donazione di organi, tessuti e cellule.</p> <p>In particolare, la Fondazione svolge la sua attività nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none">• formazione e ricerca sui modelli di sanità pubblica, con particolare attenzione all'innovazione;• formazione e ricerca sui modelli di management delle aziende sanitarie e socio sanitarie, con particolare attenzione all'innovazione;• promozione e sviluppo della donazione di organi, tessuti e cellule, nonché sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'alto valore morale e sociale della donazione di organi, tessuti e cellule. <p>È, pertanto, obiettivo generale della Fondazione contribuire allo sviluppo dei livelli qualitativi dei servizi sanitari e socio-sanitari, in particolare nel territorio della Regione Veneto, in una logica di miglioramento dell'appropriatezza dei servizi erogati ai cittadini; dell'efficacia degli esiti degli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle aziende sanitarie e socio-sanitarie; della promozione e della conoscenza delle eccellenze sanitarie regionali, nazionali ed internazionali in un quadro di sviluppo complessivo delle competenze del personale chiamato ad operare all'interno dei servizi.</p> <p>Per l'attuazione di tale obiettivo generale la Fondazione, direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ed in particolare con il sistema universitario veneto, sviluppa iniziative per:</p> <ul style="list-style-type: none">- realizzare attività di aggiornamento, formazione e ricerca di elevato livello qualitativo per le aziende sanitarie e socio-sanitarie e per il loro personale, quali

	<p>master, corsi per la qualifica professionale manageriale, corsi per lo sviluppo di personale ad elevato potenziale, ecc. ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - stimolare il miglioramento degli strumenti e l'adeguamento delle metodologie didattiche, con particolare attenzione all'impiego delle potenzialità del web; - promuovere la conoscenza e lo scambio delle eccellenze nel campo dei servizi sanitari e socio-sanitari anche mediante la predisposizione di testi, articoli, documentazione, ecc.; - contribuire ad aumentare la capacità delle aziende sanitarie e socio-sanitarie di partecipare ai progetti europei ed internazionali di settore, anche favorendo lo sviluppo di una rete di collaborazioni internazionali e collaborando con le aziende stesse ad eventuali bandi di gara; - elaborare gli indirizzi tecnico-scientifici per la realizzazione del programma di formazione continua dei medici convenzionati (es. MMG, PLS, medici di CA; SAI); - elaborare gli indirizzi tecnico-scientifici e svolgere attività di coordinamento per la formazione di tutte le figure professionali del Sistema Sanitario Regionale, dipendenti e convenzionati; - incentivare il prelievo e i trapianti di organi, tessuti e cellule, anche finanziando studi, missioni di studio, corresponsione di premi a personale sanitario e medico particolarmente distinti nello specifico settore; - diffondere fra i cittadini e gli operatori sanitari l'informazione sull'applicazione e sulle realistiche aspettative della terapia cellulare; - promuovere la ricerca scientifica nel campo del prelievo e del trapianto d'organi, tessuti, e sviluppare la utilizzazione di cellule, avvalendosi principalmente del CORIT; - organizzare in proprio o per soggetti terzi convegni e conferenze sui temi oggetto della attività della Fondazione. <p>La Fondazione nel perseguire le sue finalità potrà a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborare con le amministrazioni pubbliche competenti stipulando con esse accordi e/o contratti e/o convenzioni; - gestire progetti, attività di studio e ricerca comunque connessi ai propri scopi; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività con parere del Consiglio di amministrazione; - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, ai fini della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti con parere unanime del Consiglio di amministrazione; - costituire ovvero concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, società nonché partecipare a società del medesimo tipo o con le medesime finalità con voto unanime del Consiglio di amministrazione. <p>La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le entrate di cui all'articolo successivo.</p>
<p>ART. 3 PATRIMONIO E FINANZIAMENTO</p>	<p>Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti od acquisiti.</p> <p>Le entrate della Fondazione provengono da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributo annuale della Regione Veneto - contribuzioni di altri enti pubblici e privati - oblazioni, contributi, donazioni e legati di privati

	<p>- introiti realizzati nello svolgimento della propria attività - redditi derivanti dal proprio patrimonio.</p> <p>Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, alla retribuzione del personale dipendente o collaborante e a tutto quanto necessita al funzionamento e gestione della Fondazione.</p> <p>Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere reinvestiti esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelle ad essi direttamente connesse.</p> <p>È fatto divieto, in ogni caso, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi o riserve di capitale.</p>
<p>ART. 4 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI</p>	<p>L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>La Fondazione ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno e di redigere annualmente il Bilancio consuntivo, secondo i criteri disposti dall'art. 2423 e seguenti del c.c., che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile successivo all'anno cui si riferisce, previo esame del Revisore dei Conti.</p> <p>A tal fine la Fondazione si doterà degli strumenti contabili necessari per una corretta gestione e per permettere la verifica dei fatti di gestione.</p>
<p>ART. 5 ORGANI</p>	<p>Organi della Fondazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; - il Direttore; - il Revisore dei Conti - il Comitato Tecnico Scientifico <p>Per le funzioni svolte a qualsiasi titolo dal Presidente e dai componenti del Consiglio di amministrazione non sono corrisposti emolumenti, fatto salvo il rimborso per le spese autorizzate e documentate.</p>
<p>ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri nominati dalla Giunta Regionale nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente; - il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto o suo delegato, con funzioni di vice Presidente; - il Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera di Padova o suo delegato; - il Direttore Generale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona o suo delegato. <p>Il Direttore della Fondazione partecipa alle riunioni con funzioni di segretario verbalizzante, provvedendo, altresì, alla raccolta cronologica e custodia dei verbali in apposito registro.</p> <p>Possono, inoltre, partecipare al Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, il Coordinatore Regionale per i Trapianti, il Presidente del Comitato tecnico scientifico, nonché esperti e consulenti esterni, chiamati a relazionare su specifici argomenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e, comunque, fino al suo rinnovo.</p>

	<p>Con l'approvazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica decade.</p> <p>La Regione provvede alla nomina del nuovo Consiglio in conformità a quanto previsto nel presente Statuto.</p>
ART. 7 PRESIDENTE	<p>Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale fra personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, sociale, manageriale o imprenditoriale.</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione dei relativi deliberati. In caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Vice Presidente.</p>
ART. 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	<p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nelle sedi della Fondazione o altrove su invito scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.</p> <p>L'avviso deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno 24 ore prima, anche a mezzo telegramma o a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le proposte si intendono approvate col voto favorevole della maggioranza dei votanti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti si ritengono presenti ma non votanti.</p> <p>Nel caso di trattazione di problemi concernenti persone, la votazione deve svolgersi in forma segreta.</p> <p>I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore.</p>
ART. 9 POTERI DEI CONSIGLIO	<p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) fissa i programmi della Fondazione per la realizzazione delle finalità statutarie;</p> <p>b) approva il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno e il Bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce il consuntivo;</p> <p>c) nomina, e motivatamente revoca, il Direttore, stabilendone funzioni e competenze nonché i relativi compensi o retribuzioni;</p> <p>d) assume i dirigenti;</p> <p>e) nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;</p> <p>f) approva, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto e gli eventuali Regolamenti interni della Fondazione;</p> <p>g) accetta eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge;</p> <p>h) acquista eventuali immobili strumentali necessari alla funzionalità della Fondazione, previa autorizzazione regionale;</p> <p>i) ratifica i provvedimenti adottati in via eccezionale ed urgente dal Presidente;</p> <p>l) assume ogni altro provvedimento ritenuto necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire deleghe e procure al Direttore nonché procure speciali a consulenti e professionisti esterni.</p>
ART. 10 DIRETTORE	<p>Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina compiti e retribuzione per la durata fino a quattro anni e può essere riconfermato.</p>

	<p>È scelto tra i liberi professionisti o dipendenti, in servizio o in quiescenza, con comprovata esperienza manageriale. Il Direttore assume collaboratori previa informazione al Consiglio. Qualora il designato sia dipendente da un ente pubblico o privato, la sua nomina è condizionata dal previo assenso dell'ente da cui dipende. Il Direttore è responsabile della legalità ed efficienza della gestione della Fondazione e ne risponde al Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ART. 11 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO</p>	<p>Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di cinque e un massimo di nove membri esponenti del campo scientifico, che abbiano adeguata esperienza nei settori di attività della Fondazione.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il Responsabile operativo del Centro Regionale Trapianti, un rappresentante dell'Università degli Studi di Padova, un rappresentante dell'Università degli Studi di Verona, il Direttore della Fondazione con funzione di segretario.</p> <p>Al Comitato Tecnico Scientifico sono riconosciuti i seguenti compiti:</p> <p>a) esaminare le proposte di protocolli di ricerca e/o di linee applicative, da svilupparsi all'interno delle linee programmatiche fissate dal Consiglio d'Amministrazione;</p> <p>b) promuovere ed incentivare l'informazione, la formazione e la diffusione nella popolazione delle tematiche riguardanti la donazione ed il trapianto di organi, tessuti e lo sviluppo della utilizzazione di cellule;</p> <p>c) promuovere ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate e tutte le iniziative necessarie o utili alla realizzazione degli scopi della Fondazione.</p> <p>Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica per una durata pari a quella prevista per il Consiglio d'Amministrazione e si riunisce almeno una volta ogni semestre, salvo diversa programmazione o qualora il Presidente lo ritenga necessario.</p> <p>Possono partecipare al Comitato Tecnico Scientifico, su invito del Presidente, esperti esterni, chiamati a relazionare su specifici argomenti.</p> <p>Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate.</p>
<p>ART. 12 PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO</p>	<p>Il Comitato Tecnico Scientifico in occasione della prima riunione nomina il Presidente, con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi). Il Presidente convoca il Comitato Tecnico Scientifico, presiede le relative riunioni e garantisce l'attuazione delle decisioni prese.</p> <p>Previa autorizzazione del Comitato, può delegare alcune sue funzioni ad un membro del Comitato e farsi sostituire in caso di assenza o impedimento.</p>
<p>ART. 13 REVISORE DEI CONTI</p>	<p>Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli abilitati al controllo legale dei conti per la durata di quattro anni, è rieleggibile ed espleta la vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione della Fondazione, esprimendo il suo parere per iscritto sul Bilancio preventivo e sul Bilancio consuntivo.</p> <p>Il suo compenso è stabilito dal Consiglio e non può superare quello previsto per il Revisore dei Conti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.</p>
<p>ART. 14 GRUPPI E COMITATI</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare gruppi di studio o comitati promozionali per il raggiungimento degli scopi statutari, determinandone le specifiche finalità, i rimborsi spese e gli eventuali gettoni di presenza.</p>

<p>ART. 15 CAUSE DI DECADENZA</p>	<p>In caso di persistenti disfunzioni della Fondazione o di reiterate violazioni delle norme statutarie, la Giunta Regionale può dichiarare la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario, nelle more del rinnovo del Consiglio stesso.</p> <p>In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione e conseguente sua liquidazione, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione stessa verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.</p>
--	--